

ta della presentazione, non faccia uso dei suindicati diritti, le leggi presentate per l'approvazione si considerano respinte.

Art. 75. — Il Re nomina e destituisce il Presidente del Consiglio come pure i ministri scelti da questi.

Art. 76. — Il Re ha diritto di accusare i ministri e deferirli all'Alta Corte.

Art. 77. — Il Re, in ogni caso che lo ritenga necessario, ha diritto di convocare il Consiglio dei ministri il quale discute e delibera sotto la sua presidenza.

Art. 78. — Il Re ha diritto di decretare regolamenti esecutivi delle leggi; questi regolamenti non possono contenere nuove disposizioni non comprese nella legge.

Art. 79. — Il Re ha il diritto di grazia. Egli ha il diritto di ridurre e di commutare le pene.

Egli ha il diritto di ordinare la sospensione dei procedimenti legali solamente per reati politici.

Il Re non può graziare i ministri condannati per reati inerenti alle loro funzioni, senza il consenso del Parlamento.

L'amnistia si fa solamente con l'approvazione del Parlamento; questa non può ledere diritti privati.

Art. 80. — Il Re nomina e destituisce gli impiegati dello Stato; egli riceve ed accredita i rappresentanti diplomatici.

Art. 81. — Il Re rappresenta lo Stato albanese nell'interno ed all'estero; egli riceve ed accredita i rappresentanti diplomatici.

Art. 82. — Il Re può dichiarare la guerra in caso di difesa; la dichiarazione di guerra, salvo il caso di difesa, e la conclusione della pace, debbono avere l'approvazione del Parlamento.

Art. 83. — Il Re conclude trattati di amicizia, di alleanza ed altri, e ne rende edotto a suo tempo il Parlamento nel momento compatibile con l'alto interesse dello Stato.

I trattati del commercio e quegli altri che importano un onere per lo Stato, oppure personale